

**Osservazioni AFeVA ER aps sullo schema (322)
di decreto di recepimento della Direttiva UE 2668/23**

1. Articolo 1 Modifiche all’Articolo 244 dlgs 81/08

Mantenere l’attuale punto a) comma 3 e aggiungere il punto a bis) “ai casi di cui all’allegato XLIII-ter dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione **Patologie Neoplastiche e non**, correlate all’amiante”

*(la lista delle patologie asbesto-correlate che secondo la direttiva devono essere nel REGISTRO comprende anche l’asbestosi e le malattie pleuriche non maligne che **NON sono patologie Neoplastiche**)*

2. Articolo 2 (322) che modifica il Dlgs 81/08 all’Art.246 – Campo di applicazione,

dove erroneamente si inserisce un concetto di “**rischio**”, mentre più correttamente (come nel vecchio articolato) andrebbe solo richiamata la **possibilità di esposizione all’amiante** (anche in coerenza con l’articolo 233 del capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni).

Infatti la Valutazione del Rischio (art. 249) è una attività successiva e conseguente, dopo la constatazione che “...i lavoratori sono o possono essere esposti a...”.

In altre parole il concetto di ESPOSIZIONE CERTA O POSSIBILE ed il concetto di RISCHIO sono molto diversi e logicamente da porre nella corretta conseguenzialità, anche per evitare di restringere il campo di applicazione, per altro chiarito dall’articolo 248 – individuazione della presenza di amianto.

Il testo corretto potrebbe essere il seguente:

Articolo 246 - Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amiante o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amiante, durante il lavoro, che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amiante o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

3. Art. 3 (322) Pur non previsto attualmente dalla Direttiva, si potrebbe inserire nella lista delle varietà mineralogiche anche la fluoro-edenite (Vedi caso Biancavilla) sulla quale esistono sufficienti evidenze scientifiche.

(vedi VIII rapporto RENAM – Pagina 188 – Centro operativo regionale Sicilia - “...e per le esposizioni di origine ambientale si segnala l’area del Comune di Biancavilla (Prov. Catania, sito 13) con contaminazione naturale di fluoro-edenite (agente cancerogeno del gruppo 1, secondo IARC 2014)...”)

4. Art 4 (322) la modifica dell’articolo 248 (Dlgs 81/08) va chiarito se si parla del datore di lavoro che esegue i lavori.

(si può ragionevolmente pensare che l’obbligo di individuazione dei materiali contenenti amianto ricada sia sul datore di lavoro che esegue “lavori” sia sul datore di lavoro nella cui azienda sono

presenti materiali contenenti amianto – come confermato dal comma 2 – Se vi è il minimo dubbio sulla presenza amianto in un materiale o in una costruzione si applicano le disposizioni del presente capo. Confermato anche dal contenuto dell'art. 249 sulla valutazione del rischio).

5. ART 6 (322) Va chiarito per quali attività è obbligatoria la Notifica al fine di non creare contraddizioni con la presentazione del Piano di Lavoro, va specificato che l'ente destinatario della Notifica è l'AUSL.

(La Notifica nell'art. 250 Dlgs 81/08 fa riferimento ai lavori di: manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto...di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti,...bonifica delle aree interessate, dell'attività estrattiva o di scavo delle pietre verdi. L'art. 256 – lavori dei demolizione o rimozione dell'amianto, prevede la presentazione del piano di lavoro e riguarda appunto: demolizione o rimozione dell'amianto.)

6. Art. 7 (322) modifica l'art **251** del D.Lgs. 81 del 2008. Questo è un punto importante perché va chiarito il punto in cui si dice che i lavoratori devono sempre indossare DPI in particolare per le vie respiratorie con adeguato fattore protettivo (FPO). Essendo il nuovo TLV 10 ff/l, il FPO quale deve essere? Parrebbe non sia un decimo del V.L. perché la lettera b del comma 1 dell'art 251 viene proprio sostituito con quanto sopra. Chiarire ed esplicitare questo punto nella norma.

7. Art.9 (322) L'ultimo comma potrebbe essere estrapolato dando luogo ad un Articolo 9-Bis con una formulazione che potrebbe essere la seguente: “Con successivo decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali **da emanarsi entro 6 mesi**, si provvederà a definire **le opportune modifiche al DM 6/9/94 per renderlo coerente alla Direttiva UE 2668/23 e alle modifiche introdotte al Dlgs 81/08**, sia per ciò che riguarda i metodi di campionamento e conteggio, sia per le parti incoerenti con la Direttiva 2668/23, e segnatamente alla scelta della rimozione dei MCA rispetto “ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto (art 5 comma 1 lettera a) (322)”

8. All'Art. 10 (322) il nuovo comma 1 art 254 “fino al 20 dicembre 2029” si parla di **Fibre di amianto** mentre le modifiche al 253 fanno riferimento alle “fibre totali” con MOCF. È una contraddizione da correggere. Basterebbe aggiungere al primo capoverso del comma 1 “**, conformemente all'articolo 253 comma 6**”

9. Va considerata l'eventuale necessità di Modificare anche l'Art 257 del Dlgs 81/08 Comma 1 punto e) dopo “la necessità del monitoraggio ambientale” aggiungere “e monitoraggio personale” rendendolo coerente con il nuovo Art 253 comma 1.